

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 30/04/2018

FATTO

La ricorrente, in data 14 marzo 2017, contestualmente all'acquisto di un elettrodomestico sottoscriveva presso i locali del rivenditore un contratto di finanziamento per il pagamento del prezzo, pari a Euro 716,00. Il prodotto acquistato veniva consegnato al domicilio della ricorrente il successivo 18 marzo. Tuttavia, atteso che il bene era difettoso, con lettera raccomandata AR, trasmessa il 24 marzo, la ricorrente comunicava al rivenditore e all'intermediario di voler recedere dal contratto di acquisto e dal relativo contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 52 ss., d.lgs. n. 206/2005, e 125-ter TUB. La comunicazione del recesso veniva recapitata all'intermediario il successivo 29 marzo.

Nonostante l'esercizio del diritto di recesso, la ricorrente riceveva dall'intermediario la richiesta di pagamento della prima rata di finanziamento, a seguito della quale, contattava il Servizio Clienti dell'intermediario, il cui operatore la rassicurava, comunicandole che il contratto di finanziamento era stato annullato.

Attesa la legittimità del recesso, la ricorrente chiede che venga dichiarato l'annullamento del contratto di finanziamento e che si proceda "al blocco della riscossione della somma reclamata".

La ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese legali.

Costitutosi l'intermediario, opponendosi alle pretese del ricorrente, eccepisce *preliminarmente* il difetto di incompetenza per materia dell'Arbitro, avendo la questione ad oggetto il mal funzionamento di un prodotto acquistato da un rivenditore, il cui prezzo è stato corrisposto mediante il finanziamento ricevuto dall'intermediario; nonché l'improcedibilità del ricorso stante la pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di

Bari avente lo stesso oggetto; *nel merito*, rileva che in data 29 marzo 2017 il rivenditore aveva correttamente riscontrato la missiva della ricorrente, rilevando che (1) la disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2005 contemplava non già il diritto di ripensamento del cliente, ma la possibilità di ottenere, in caso di prodotto difettoso, la riparazione e/o la sostituzione dello stesso; (2) con particolare riferimento al contratto di finanziamento, pur ravvisando che la contestazione non avrebbe potuto coinvolgere detto rapporto, a seguito del reclamo si era comunque dichiarato disponibile in via conciliativa ad accogliere la domanda di recesso, previa restituzione da parte del ricorrente del solo capitale finanziato; (3) non era applicabile al caso di specie l'art. 125-*quinques* TUB, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.; (4) la ricorrente, pur avendo rifiutato la sostituzione del prodotto difettoso, non aveva comunque provveduto alla restituzione dello stesso al rivenditore e del capitale erogato all'intermediario; (5) la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza difensiva, non essendo quest'ultima necessaria per il procedimento dinanzi all'ABF.

DIRITTO

In *limine* si evidenzia che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per materia dell'ABF. In proposito, il Collegio, richiamando un proprio orientamento, ravvisa la competenza dell'ABF, trattandosi nel caso di specie di un contratto di credito collegato, con riferimento al quale le questioni afferenti il rapporto di fornitura rilevano solo in via incidentale (così, fra gli altri, Collegio di Napoli, decisione n. 16/2017).

Non può altresì essere accolta l'eccezione di improcedibilità invocata dall'intermediario. A tal fine, il Collegio evidenzia che, non avendo l'intermediario prodotto la documentazione relativa al giudizio ordinario, non è possibile dedurre quella connessione tra la domanda posta con il ricorso all'ABF e quella proposta dinanzi al giudice ordinario, che avrebbe potuto condurre ad una decisione in termini di inammissibilità del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5265/2014).

Nel merito, il Collegio, pur riconoscendo che la controversia verta su una ipotesi di contratto di credito collegato alla fornitura di beni o servizi, regolata dall'art. 125-*quinques* del T.U.B., evidenzia che la ricorrente chiede l'accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 125-*ter* TUB, a mente del quale il consumatore può esercitare il diritto potestativo di recesso dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (comma 1) e, se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in parte, una volta trasmessa la comunicazione all'intermediario, deve entro 30 giorni restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione (comma 2, lett. b).

A tal proposito, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui l'esercizio dello *jus poenitendi* da parte del consumatore, attesa la sua natura recettizia, produce l'effetto di sciogliere unilateralmente il contratto per il sol fatto di essere pervenuto al destinatario entro il termine fissato dalla norma bancaria, di talché la restituzione del capitale finanziato e degli interessi non può essere considerata una condizione di validità e di efficacia dell'estinzione del contratto, già perfezionatasi *ex tunc* con la trasmissione della comunicazione del recesso (così *ex multis* Collegio di Milano, decisione n. 8880/2015; Collegio di Roma, decisione n. 1774/2017; e Collegio di Napoli, decisione n. 1601/2011). In altri termini, la restituzione del capitale e degli interessi costituisce un mero obbligo conseguente al recesso e non una condizione di efficacia di quest'ultimo.

Né deve ritenersi che la comunicazione del recesso sia stata intempestiva, atteso che detta circostanza non è stata contestata dall'intermediario il quale, in sede di riscontro al reclamo, subordina l'efficacia del recesso esclusivamente alla restituzione del capitale erogato, dichiarandosi per altro disponibile a rinunciare agli interessi.

In questa prospettiva, l'eccezione di inefficacia del recesso sollevata dall'intermediario va disattesa.

Ferma restando la legittimità e tempestività del diritto potestativo esercitato dalla ricorrente, il Collegio ritiene tuttavia che, come previsto dal comma 2, letto b) dell'art. 125-ter invocato dalla stessa ricorrente, quest'ultima non sia liberata dall'obbligo di restituire l'importo erogato (senza la corresponsione degli interessi per espressa concessione dell'intermediario), ancorché la somma finanziata dall'intermediario sembrerebbe essere stata erogata direttamente al fornitore.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS